

TRIBUNALE DI CAGLIARI



Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore Dott.ssa Claudia Belelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 975 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2013, promossa da

██████████ nato in Foca (Bosnia Herzegovina) il 20 gennaio 1986, dimorante in ██████ ed elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Dante n.92 presso lo studio dell'Avv. Aldina Mattana, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Mura in forza di procura speciale resa in calce al ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore – presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma

convenuto contumace

All'udienza del 2 dicembre 2013 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: *“Voglia il Tribunale:1) riconoscere lo status di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria a norma dell'art.14 del D. Lgs 251/2007 o in subordine i motivi umanitari, disponendo al contempo l'annullamento del provvedimento del 13.12.2012 emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - Sezione di Cagliari presso la Prefettura di Cagliari e notificato il 10.01.2013; chiede altresì che ai sensi dell'art.35, comma 7 D.Lgs 25/08, sia disposto il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno per richiesta di asilo”*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in data 7 febbraio 2013 ██████████ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del 13.12.2012 con il quale la



Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza dal medesimo presentata, domandando, nell'ordine, il riconoscimento dello *status* di persona avente diritto alla protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione per motivi umanitari, nonché l'annullamento del provvedimento impugnato e il rilascio del permesso di soggiorno per il permesso di asilo.

A sostegno del ricorso lo stesso ha allegato di essere giunto in Italia, all'età di due anni, insieme alla propria famiglia, dall'ex Jugoslavia per sfuggire ai disordini sociali e alle azioni di pulizia etnica messe in atto successivamente alla morte, nel 1980, del dittatore Tito.

Il nucleo familiare, giunto in Sardegna, si stabiliva definitivamente a

Ha quindi sostenuto di aver abbandonato la propria famiglia all'età di circa 15 anni, per sfuggire al carattere violento del padre e all'imposizione di una condizione di vita dal medesimo non condivisa e che gli aveva impedito di frequentare la scuola, isolandolo, anche a causa dei continui spostamenti, dalla società.

Lo stato di emarginazione in cui lo stesso si sarebbe di conseguenza trovato a vivere lo avrebbe "inevitabilmente" condotto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con conseguenti arresti, condanne e detenzione prima presso la Casa Circondariale di

presso la Colonia Penale e infine presso il carcere di

Nel 2009 gli sarebbero stati concessi gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ove era stato altresì ammesso al programma di riabilitazione, all'esito positivo del quale era stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale.

Conseguite – durante il periodo di detenzione – la licenza di quinta elementare e quella media, il ricorrente – ormai scontate tutte le pene inflittele – starebbe attualmente frequentando un corso di informatica e avrebbe già intrapreso alcune positive esperienze lavorative.

Tanto esposto ed allegato, infine, che nel luglio 2010 la Commissione Territoriale di Trapani avrebbe riconosciuto la protezione umanitaria alla sorella, "*che si trova nella stessa e identica condizione*" dell'esponente e che anche i genitori ed altre tre sorelle e un fratello sarebbero in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mentre un'altra sorella ancora avrebbe conseguito la cittadinanza

italiana. [REDACTED] ha quindi censurato l'impugnato provvedimento sostenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in proprio favore della protezione sussidiaria, stante la precarietà delle condizioni generali di sicurezza nel paese d'origine dello stesso, in cui questi, peraltro, non avrebbe mai vissuto e del quale neppure conoscerebbe la lingua.

In particolare, non sarebbero ostative al riconoscimento dell'invocata tutela le condanne penali dal medesimo riportate in quanto non rientranti nei casi ostativi previsti dalla legge.

Il percorso di vita svolto dal ricorrente, sia sotto il profilo dell'istruzione conseguita che dell'inserimento nel mondo del lavoro, testimonierebbero il concreto impegno dello stesso in vista della sua piena integrazione sociale, legittimando, pertanto - quantomeno in subordine - il riconoscimento della protezione per motivi umanitari.

L'Amministrazione resistente è rimasta contumace e la causa, previa audizione del ricorrente all'udienza del 30 settembre 2013, è stata, quindi, istruita mediante produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

Tanto esposto deve osservarsi quanto segue,

§§§

Il ricorso proposto da [REDACTED] è suscettibile di accoglimento per quanto di ragione nei termini di seguito esposti.

Deve, in primo luogo, valutarsi se il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare della protezione sussidiaria.

In merito occorre ricordare che l'art. 2 lett. g) del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, che ha disciplinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95) definisce la persona ammissibile alla protezione sussidiaria come: *"il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale*

non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”, intendendosi per grave danno, ai sensi del successivo art. 14, il rischio di subire:

- la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
- la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale.

In conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, si deve poi rilevare che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, potendo l'esistenza di una siffatta minaccia essere considerata in via eccezionale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giustizia CE grande sezione, in data 17 febbraio 2009, n. 465).

Ciò detto, ritiene questo giudice che non possa riconoscersi in capo al ricorrente la c.d. protezione sussidiaria posto che alla stregua delle stesse allegazioni della parte, non può, invero, ritenersi sussistente il pericolo che lo stesso, se tornasse nella Bosnia Herzegovina, verrebbe condannato a morte o all'esecuzione della pena di morte, o sarebbe esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante: quanto dedotto in ricorso non consente, infatti, un tale giudizio.

Neppure è da ritenere sia ravvisabile il pericolo di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale la cui sussistenza è presupposto per la concessione dell'invocata tutela nella forma della protezione sussidiaria, dall'ambito di concessione della quale devono in ogni caso escludersi coloro per i quali il rischio presunto rappresenta una mera possibilità remota, perché ad esempio la violenza è limitata ad una

regione specifica o comunque perché il rischio che corrono non può ritenersi "reale".

Con specifico riferimento al paese di origine del richiedente il rapporto annuale 2013 di Amnesty International descrive una situazione generale del paese cui non è certamente riconducibile quella situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato richiamata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

In merito, infatti, il menzionato rapporto – per quanto in questa sede di rilievo in relazione alle allegazioni del ricorrente - descrive una condizione generale di detto stato caratterizzata dall'indebolimento delle istituzioni statali, dal peggioramento della situazione economica, dall'alto tasso di disoccupazione con conseguenti problemi sociali. Le elezioni locali svoltesi in ottobre sono state valutate dagli osservatori come conformi agli standards democratici.

Quanto sopra esposto esclude, dunque, la riconducibilità della situazione del paese d'origine del richiedente protezione alle ipotesi previste dall'art. 14, n. 3) del D.L.vo citato, di modo che, non sussistendo i requisiti stabiliti dalla norma per il riconoscimento del beneficio suddetto, la domanda sul punto deve essere rigettata.

§§§

Venendo, infine, alla domanda proposta in ulteriore subordine, avente ad oggetto la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.L.vo 28.1.2008, n. 25, e del richiamato art 5, comma sesto, nonché ai sensi dell'art. 19, comma primo, D.L.vo 286/1998, deve osservarsi quanto segue.

L'art. 32, comma 3, D.L.vo 25/08, prevede in particolare che *"nei casi in cui non si accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286/1998"*. Quest'ultima norma prevede in particolare che *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

Il successivo art. 19, D.lvo n. 286/98, prevede poi che *“in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*, così introducendo nel nostro ordinamento il principio di *“non refoulement”* (già previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1953)

Ora, con l’introduzione del nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero, instaurato dalle Direttive CE 2004/83 e 2005/85 e recepito nei d.lgs. 19 novembre 2007 n.251 e 28 gennaio 2008, n.25, che ha previsto la nuova misura tipica della protezione sussidiaria, deve ritenersi non sia venuta meno la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso di soggiorno sostenuto da motivi umanitari o diversi da quelli propri della protezione sussidiaria o correlati a condizioni temporali limitate e circoscritte (cfr anche cass. 18.2.2011 n. 4139), motivi che non sono stati tipizzati dal legislatore nazionale e che conferiscono comunque al richiedente un diritto soggettivo da annoverare tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione accordata ad ogni individuo dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 3 della CEDU, tra i quali vi è appunto il principio di *“non refoulement”* il cui obbligo deriva dalla CEDU.

Con riguardo ai presupposti, deve ritenersi che la norma, la quale richiede la sussistenza di *“gravi motivi di carattere umanitario”* al fine di bloccare, per il limitato tempo di durata del permesso di soggiorno in questione, il respingimento dello straniero, intenda riferirsi a motivi assolutamente contingenti, che riguardano quella particolare persona e che sono connessi alla attuale situazione del richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Al riguardo, deve ribadirsi l’orientamento della Corte d’appello di Cagliari (sent. n. 19/10 del 9.4.2010), confermato anche dalla Corte di Cassazione (sez. I, n. 6879/11 del 24.3.2011), *“secondo cui il grave motivo di carattere umanitario che impedisce il rimpatrio non può essere individuato sul medesimo piano dei presupposti di fatto che siano stati ritenuti insufficienti per accordare la protezione sussidiaria”*, cosicché *“se taluni dati di fatto non sono così significativi da giustificare la tutela della protezione sussidiaria, essi non possono essere ritenuti di per sé rilevanti*

ai fini del riconoscimento della tutela più ridotta prevista dall'art. 32, comma 3°, D.L.vo n. 25/98".

In particolare, la Cassazione (sez. VI 24 marzo 2011, n. 6879) ha sottolineato la specificità della tutela residuale in esame, nel senso che essa, non causalmente correlata ad un predeterminato arco di tempo, spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore (della protezione sussidiaria), siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione).

Ciò premesso deve rilevarsi che sia in ricorso introduttivo che all'udienza di personale comparizione nel corso del presente procedimento svoltasi il 30 settembre 2013 il ricorrente ha allegato che i propri familiari (genitori, tre fratelli e quattro sorelle, tutti residenti in Italia) avrebbero, alcuni, ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria, altri conseguito la cittadinanza italiana.

Più in particolare, all'udienza sopra indicata il ricorrente ha dedotto che i propri genitori – ai quali si sarebbe negli ultimi tempi riavvicinato - nonché una sorella avrebbero ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; un'altra sorella sarebbe cittadina italiana; un fratello avrebbe sposato una cittadina italiana e ad un altro sarebbe stato concesso dal Tribunale per i Minorenni il permesso di permanenza nel territorio italiano per assistenza ai figli minori.

Tanto osservato, avuto riguardo alla documentazione in atti, prodotta dal ricorrente anche all'udienza del 2.12.2013 (v. in particolare copia del progetto formativo LIFT, convenzione di tirocinio, dichiarazione di impegno all'assunzione in data 27.11.2013; copie dei permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati in favore dei familiari), ritiene questo Giudice che la situazione familiare e lavorativa dell'odierno ricorrente valga ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione per motivi umanitari in ragione della necessità di salvaguardare l'unità familiare quale diritto fondamentale dell'individuo riconosciuto espressamente in capo agli stranieri dall'art.28 del D.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nell'interpretazione estensiva del menzionato articolo datane anche dalla Suprema Corte coerentemente al rilievo costituzionale del diritto in parola (cfr.Cass. Civ.n.16280/2009) e di consentire al ricorrente il

completamento del percorso di integrazione sociale che lo stesso ha dimostrato di aver intrapreso da anni, impegnandosi nel conseguimento dei documentati esiti positivi sia sul piano dell'istruzione che dell'inserimento nel circuito legale del mercato del lavoro.

Deve, dunque, essere accolta la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 32 comma 3. D.Lgs. n. 25/08.

Il riconoscimento della protezione umanitaria risulta assorbente rispetto alle ulteriori istanze del ricorrente, da ultimo osservato che l'accoglimento del ricorso non comporta, altresì, una consequenziale pronuncia di nullità del provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 13.12.2012, come richiesto dal ricorrente, rilevato che il presente procedimento non ha carattere impugnatorio del provvedimento amministrativo censurato onde la ritenuta fondatezza del ricorso, nei termini di cui in espositiva, non potrebbe comunque condurre, nella presente sede, all'annullamento dell'atto in questione.

Le spese processuali devono essere interamente compensate stante l'assenza di opposizione da parte dell'amministrazione convenuta rimasta contumace.

PER QUESTI MOTIVI.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- 1) riconosce a [REDACTED] nato in Foca (Bosnia Herzegovina) il [REDACTED], il diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 32 comma 3. D.Lgs. n. 25/08;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese processuali

Cagliari, 8 gennaio 2014

L'Assistente Giudiziario
Giuliana Ibba


Il Giudice

Dott.ssa Claudia Beelli


REPUBBLICA ITALIANA
Cagliari
8 GEN. 2014
L'Assistente Giudiziario
Giuliana Ibba
